

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI XIII GIUGNO – APS

Articolo 1 – costituzione

È costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'associazione denominata CIRCOLO ARCI **XIII GIUGNO– APS**. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. 117/2017.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista e antifascista. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con la finalità di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d. lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in piazza San Vittorio 5 Massa frazione Forno

Articolo 2 - organismi provvisori

Sono nominati componenti del consiglio direttivo dell'associazione i soci

I consiglieri eleggono al loro interno il Presidente legale rappresentante dell'associazione, il Vicepresidente e il Segretario ai sensi di quanto disposto in prosieguo.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 c.c. o comunque dalle leggi applicabili.

Articolo 3 – attività di interesse generale e finalità dell'associazione

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente atto, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è datata notizia al richiedente. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo7;
- dimissioni.

Articolo 5 - Diritti e doveri del Socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Ogni socio maggiore di età, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 6 – democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che saranno più precisamente definiti nello statuto.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 7 – organismi sociali

Sono organismi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,
- il consiglio direttivo,
- il presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,
- l'organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 23 d. lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Durata e scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d. lgs. 117/2017 e in maniera conforma a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 9 - l'assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto dell'associazione a norma del precedente articolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

- approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sul piano economico-programmatico preventivo di ogni esercizio sociale;
- eleggere il consiglio direttivo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica a norma del successivo articolo 12;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione ai sensi del precedente articolo 8, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura del consiglio direttivo su propria iniziativa. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto in bacheca e spedito o altrimenti consegnato ad ogni socio almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 11 – Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

Salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 12, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 12 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Il componenti del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente *pro tempore* dell'Associazione al successivo articolo 15, il Vicepresidente come da articolo 16 e il Segretario come da articolo 17.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del

tesseramento sociale. Il Consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio sociale;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'articolo 10;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Articolo 14 – Dimissioni del socio e del consigliere e operatività del Consiglio

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al presidente o al consiglio direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. Sino a tale soglia i consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, quando possibile e previa accettazione da parte dell'interessato e purché abbiano i requisiti di cui agli artt. 5 e 13 dello statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio secondo l'ordine dei voti ricevuti.

Nel caso sia deliberato dai due terzi dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo può dimettersi prima della naturale scadenza del mandato.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Spetta al presidente dirigere l'attività del consiglio direttivo nonché eseguire le delibere dell'assemblea e del Consiglio.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni o decesso del presidente è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 14 dello statuto.

In caso di prolungata e giustificata assenza del Presidente, ove sia ritenuto necessario, le sue facoltà e i suoi doveri possono essere esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di adesione al circolo e previa ratifica dell'incarico da parte del Consiglio.

Articolo 16 – Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Articolo 17 – Segretario

Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 18 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del Socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 19 – organo di controllo

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 20 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari,

- Libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- Libro soci.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente.

Articolo 21 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 22 – patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi

sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 23 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d. lgs. 117/2017. Entro il medesimo termine l'Assemblea delibera il piano economico-programmatico preventivo predisposto dal consiglio direttivo in attinenza alle linee generali del programma di attività per come deliberate dall'assemblea dei soci.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea dei soci in conformità alle norme del codice civile e delle leggi speciali in quanto applicabili.

